

(N. 287)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti)
della Camera dei Deputati nella seduta del 17 febbraio 1949 (N. Stampato N. 327)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1949

Sospensione, per l'anno scolastico 1948-49, dell'applicazione dell'articolo 134
del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sull'istruzione elementare

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1948-49 i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti dall'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ma che non abbiano superato il 70° anno di età al 31 dicembre 1948 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI